



TRIBUNALE DI GORIZIA

Dirigenza - Presidenza

tribunale.gorizia@giustizia.it

prot.tribunale.gorizia@giustiziacert.it

Via N. Sauro 1 – Gorizia

Prot. 582/260.

Contributo Unificato nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale. Rif. nota DAG 8.10.2025 n.187516.U

IL DIRIGENTE ED IL PRESIDENTE

Vista la nota del Ministero della Giustizia DAG del 08/10/2025 n.187516.U, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile avente ad oggetto "quesito concernente il pagamento del contributo unificato nei procedimenti unitari di regolazione della crisi e dell'insolvenza";

rilevato che la risposta al quesito riguarda la fattispecie avente ad oggetto la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, in cui la parte istante richieda l'attivazione, in via gradata, di più strumenti di regolazione della crisi d'impresa;

rilevato che, nella risposta al quesito, si esclude la parificazione del procedimento unitario di cui agli artt. 40 e ss. CCII ai procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt.737 e ss. c.p.c.;

considerato che, nella nota sopra indicata, viene altresì esclusa l'applicazione al procedimento unitario del contributo unificato in misura fissa ex art. 13, comma 1, lett. b) del D.P.R. 115/2002, dovendo farsi applicazione dei principi stabiliti da tale decreto, sicché il contributo deve essere calcolato nell'ammontare commisurato al valore della causa determinato ai sensi del codice di rito, vale a dire "*sommando il valore delle domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona*";

letta la nota del Ministero della Giustizia DAG del 17.03.2026 n.56813.U con cui si ribadisce la soluzione già individuata con la sola precisazione per cui "*solo ove il codice della crisi e dell'insolvenza richiami espressamente la procedura di cui all'art. 737 c.p.c. o sia possibile configurare il procedimento come rientrante nell'alveo della volontaria giurisdizione, il contributo unificato sarà quello previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 115/2002*"

DISPONGONO

1. che i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato preventivo e concordato semplificato) e alla liquidazione giudiziale debbano essere considerati procedimenti ordinari, per cui scontano il pagamento del contributo unificato non più in maniera fissa, come previsto dall'art. 13 comma 1 lett. b) del D.P.R. 115/2002, ma nell'ammontare commisurato al valore della causa che "*viene*

determinato richiamando i principi fissati dal codice di procedura civile, vale a dire sommando le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona”;

2. che, nel caso in cui con un medesimo ricorso la parte chieda l'attivazione di più strumenti di risoluzione della crisi/liquidazione, uno subordinato all'altro, il contributo unificato dovuto va determinato sommando tra loro il valore delle domande;
3. che le disposizioni sopra indicate devono applicarsi anche ai procedimenti del CCII previsti dagli artt. 67 e ss. (ristrutturazione dei debiti del consumatore), 74 e ss. (concordato minore), 268 e ss. (liquidazione controllata) e al procedimento di accertamento dello stato di insolvenza anteriore e/o successivo alla liquidazione coatta amministrativa previsto dagli artt. 297 e ss.

Si evidenzia che i ricorsi introduttivi dei suddetti procedimenti debbano obbligatoriamente contenere la dichiarazione di valore della controversia e il pagamento del contributo unificato debba essere commisurato al valore della causa dichiarato, secondo quanto dispone l'art. 13 d.P.R. 115/2002.

In caso di **omissione della dichiarazione di valore** della causa, l'ufficio applicherà, ex art. 13, comma 6, del d.P.R. 115/2002, il valore massimo previsto dal comma 1 lettera g) della medesima disposizione.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con richiesta di inoltro agli iscritti, e si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale di Gorizia.

Gorizia, 9 aprile 2026

Il Dirigente

Lorenzo Cattelan



Il Presidente

Riccardo Merluzzi